

SENATO DELLA REPUBBLICA – COMMISSIONE LAVORO

Audizione del 20.1.2015 sullo

«Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia

di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti».

Onorevoli Senatori, i Giuristi Democratici nella audizione sul disegno di legge delega del 4.6.2014 hanno avanzato sette proposte idonee a “CAMBIARE VERSO” nella materia che ci occupa stante il fallimentare esito sul contrasto alla disoccupazione delle numerose riforme del mercato del lavoro degli ultimi 15 anni, tutte improntate alla riduzione delle tutele e dei diritti anche retributivi dei lavoratori.

La disoccupazione è drammatica, la precarietà (cd “cattiva occupazione”) è dilagata divenendo ormai regola di gran lunga prevalente nei rapporti di lavoro.

Il fallimento è certificato:

- a) da tutti gli economisti, anche quelli “mainstream” che orientano le politiche economiche del Presidente degli Stati Uniti e che imputano alla austerità alla precarietà nel lavoro e alla drastica riduzione del potere di acquisto delle retribuzioni non la soluzione alla crisi economica, bensì la sua causa principale, causata dal crollo della domanda e da una conseguente recessione ormai duratura;
- b) dall’elettorato italiano che ha punito severamente alle ultime elezioni i partiti degli autori e ispiratori delle “riforme” di questi anni: il partito del Sen. Ichino è stato praticamente cancellato dagli elettori, quello del Sen. Sacconi ha appena raggiunto il “quorum”.

Eppure i perdenti e falliti di successo colgono ora il loro più grande e “storico” risultato: la eliminazione della reintegrazione nel posto di lavoro anche per il licenziamento manifestamente illegittimo e persino quando la stessa contrattazione collettiva prevede la sola sanzione conservativa (foss’anche la più blanda).

Sorprende ancora un poco, invece, il comportamento del P.D., l’unico grande vincitore delle recenti elezioni europee il quale ha voluto ribadire il principio che il posto di lavoro si perde anche per il più arbitrario dei licenziamenti e con questo decreto legislativo ha favorito

direttamente questa soluzione: con ciò determinando la rottura ormai definitiva con noi Giuristi Democratici, molti dei quali hanno condiviso una lunga storia comune ideale e politica con il P.D..

* * * * *

Abbiamo però il dovere di rappresentare le proposte di alcuni di noi che ancora sperano in un “ravvedimento operoso” di quella parte dello schieramento del centrosinistra che è attualmente al governo anche grazie – direttamente o per effetto del premio alla coalizione – di molti di noi, proponendo modeste modifiche al Decreto Legislativo sottoposto a parere parlamentare.

Tali proposte sono due tipi:

- a) includere nel decreto legislativo ciò che è stato omissso;
- b) eliminare dallo stesso ciò che è stato inserito arbitrariamente.

* * * * *

Le omissioni

1.

La motivazione fondamentale della riforma risiede nel contrasto alla disoccupazione. Conseguentemente vengono concessi poderosi incentivi economici alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (l’aumento di ben 40% di profitti del datore di lavoro per ogni assunto attraverso la eliminazione degli oneri sociali e la mancata inclusione nella base di calcolo dell’Irap per i nuovi assunti); altro che 80 euro per una parte dei lavoratori dipendenti: a tutti i datori di lavoro senza distinzione alcuna, una erogazione di ben 5 volte a carico della fiscalità generale (e cioè, prevalentemente, dei lavoratori e pensionati).

Se allora non si vuole favorire la sola occupazione “sostitutiva” è indispensabile aggiungere una semplice clausola di salvaguardia (omessa sia nella legge finanziaria che accompagna tale Decreto Legislativo che nel decreto stesso): “possono accedere ai benefici tutti, economici e normativi, previsti per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, i soli datori di lavoro che nell’anno precedente le assunzioni non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 l. 604/66 ovvero collettivi ai sensi della l. 223/91”.



Giuristi Democratici

Associazione Nazionale Giuristi Democratici

In questo modo si evita non solo che venga vanificata la proclamata finalità della legge delega (occupazione aggiuntiva) ma anche la beffa; e cioè che la collettività non solo si faccia carico delle centinaia di milioni di euro per le nuove assunzioni ma anche delle centinaia di milioni di euro per le indennità assistenziali per i licenziati sostituiti dai nuovi assunti.

Con la conseguenza, davvero drammatica, di spendere risorse relevantissime senza alcuna riduzione significativa della disoccupazione.

2.

E' stato affermato che la riforma non riguarda le assunzioni nel pubblico impiego. Ma è omessa tale esclusione nel Decreto Legislativo e dal punto di vista tecnico – giuridico non sussistono le ragioni (quanto meno con ragionevole certezza) per sostenerlo. Su questo punto bisogna evitare ogni equivoco: e se omissione vi è stata, correggerla. O altrimenti – se questo si vuole – occorre la minima decenza di dirlo chiaramente al paese.

* * * * *

Le norme da cancellare

1. I licenziamenti collettivi

L'art. 10 del Decreto Legislativo esclude la reintegrazione nel posto di lavoro per tutti i licenziamenti collettivi illegittimi sia per quelli disposti in violazione delle regole procedurali, (richiamate all'art. 4 comma 12 l. 223/91) sia per la violazione dei criteri di scelta (di cui all'art. 5, comma 1 l. 223).

Insomma per tutti i nuovi assunti vi è solo l'indennizzo economico di cui all'art. 3 del Decreto stesso (addirittura ridotto nel minimo a 4 mensilità, rispetto alle 12 mensilità per i vecchi assunti).

Residua la tutela reale (reintegrazione) per la sola ipotesi di licenziamenti collettivo "orale" che, come è noto a tutti, è fattispecie mai verificatasi nei molti milioni di licenziamenti successivi alla entrata in vigore della legge.

E' inoltre previsto all'art. 11 l'esclusione, per tutti i licenziamenti, del rito (con tempi brevi) previsto dall'art. 1 legge n. 92 del 2012.



Giuristi Democratici

Sede legale: Vicolo M. Buonarroti, 2, int. 3 - 35135 PADOVA (c/o Avv. Maria Monica Bassan)

Recapito: Corso Vittorio Emanuele II, 82 - 10121 TORINO (c/o Avv. Roberto Lamacchia)

Tel. 0115627607 - Fax 0115627416

E-mail info@giuristidemocratici.it - Web giuristidemocratici.it

Codice fiscale 91239960379



E' appena il caso di rilevare che tale disciplina:

- a) non era prevista dalla legge delega;
- b) prevede, a fronte dello stesso licenziamento collettivo nel caso di plateale violazione dei criteri (ovverosia il massimo di discriminazione immaginabile: secondo i criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali si deve licenziare Caio, secondo il criterio soggettivo del datore si licenzia tizio), la tutela reale (reintegrazione ed il risarcimento danni pari alle retribuzioni perdute, oltre il versamento dei contributi previdenziali) per i dipendenti assunti prima della entrata in vigore del Decreto Legislativo ed il solo (irrisorio) indennizzo per quelli assunti successivamente.

Per di più per questi ultimi è previsto il lungo processo ordinario, per i primi il celere "rito Fornero".

E' di tutta evidenza la irragionevole (addirittura feroce) e antigiusdica disparità di trattamento tra lavoratori che impugnano lo stesso licenziamento in relazione all'uguale bene della vita (ovverosia avere una retribuzione che consenta ai lavoratori e alle loro famiglie una vita libera dignitosa ai sensi dell'art. 36 cost.); ed altrettanto chiaro quali distorsioni, e arbitri, ciò provocherà nella scelta dei dipendenti da licenziare: quale datore di lavoro rischierà più la tutela reale?

2. I licenziamenti disciplinari

L'art. 3, comma 2, elimina la tutela reale (reintegrazione, retribuzioni perdute, versamento dei contributi) per tutti i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo (c.d. disciplinare), prevedendola ***«esclusivamente nelle ipotesi ... in cui sia dimostrato in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento...»***.

E' scontato che la norma si riferisca ai licenziamenti illegittimi perché intimati senza giusta causa ovvero perché il CCNL o i codici disciplinari aziendali prevedono una sanzione diversa da quella espulsiva (c.d. "sanzioni conservative": rimprovero verbale, scritto, multe, sospensione ecc.) rispetto alla mancanza contestata.

E' ovvio infatti che per il licenziamento sorretto da giusta causa ovvero intimato per una mancanza punita dai codici disciplinari con il recesso non si pone nessun problema.





Giuristi Democratici

Associazione Nazionale Giuristi Democratici

Nulla infatti è dovuto al lavoratore e l'eventuale giudizio lo vedrà soccombente e condannato a pagare al datore le rilevanti spese legali.

Ma è davvero questo che si voleva introdurre con la legge delega quando si chiedeva di continuare a prevedere la reintegra per "specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato"? Esattamente il contrario: le uniche specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato che il nostro ordinamento conosce sono quelle previste nella contrattazione collettiva. E sono proprio quelle cancellate dal decreto che – rovesciando completamente la delega – prevede la reintegra solo per le fattispecie "non specifiche" (ovvero il caso, assai raro, che un datore inventi di sana pianta un proprio illecito disciplinare)

E cioè il Decreto prevede proprio la possibilità del datore di lavoro - anche per le mancanze più lievi e "specifiche" - di estinguere il rapporto, nonostante lo impediscano i codici disciplinari dei contratti collettivi di lavoro e lo stesso art. 2106 del codice civile che prevede "l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle sanzioni". Insomma anche il ritardo di ingresso al lavoro di 5 minuti, specificatamente sanzionato dalla contrattazione collettiva con il richiamo verbale, può comportare la perdita definitiva del posto di lavoro in cambio di un indennizzo pari a cinque giorni di retribuzione per ogni mese lavorato?

Il Decreto Legislativo infatti espressamente vieta ogni "valutazione circa la sproporzione del licenziamento" così violando non solo le regole del codice civile sui provvedimenti disciplinari ma tutta la contrattazione collettiva.

E, ci preme rilevare, tale previsione ripugna al più elementare senso di giustizia e ci appare disumana: in violazione del principio generale desumibile dall'art. 27 della Costituzione secondo ogni sanzione non può essere contraria "al senso di umanità".

Il sostanziale annullamento delle previsioni della contrattazione collettiva sulla materia è estranea alla legge delega. La norma porrà quindi problemi assai rilevanti non solo sul piano costituzionale ma anche su quello di diritto comune. Infatti l'esercizio del potere di recesso al di fuori e contro le ipotesi previste dal contratto collettivo che per la sua natura privatistica "ha forza di legge tra le parti" non può mai comportare la risoluzione del contratto: l'esclusione del potere di recesso prevista dalle parti contrattuali per determinate fattispecie, non può essere surrogata da una cessazione per legge.

Insomma si può essere disumani ma se lo si è contro la Costituzione ed il codice civile non si viene solo giudicati dall'elettorato per questo ma si rischia di creare più problemi alle aziende di quanti si pensa di risolverne finendo per penalizzare tutte le parti.



Giuristi Democratici

Sede legale: Vicolo M. Buonarroti, 2, int. 3 - 35135 PADOVA (c/o Avv. Maria Monica Bassan)

Recapito: Corso Vittorio Emanuele II, 82 - 10121 TORINO (c/o Avv. Roberto Lamacchia)

Tel. 0115627607 - Fax 0115627416

E-mail info@giuristidemocratici.it - Web giuristidemocratici.it

Codice fiscale 91239960379



Giuristi Democratici

Associazione Nazionale Giuristi Democratici

* * * * *

In conclusione: anche colmando le omissioni e cancellando le aberranti inclusioni non previste dalla legge delega il Decreto Legislativo rappresenta il ritorno al malthusianesimo sociale e realizza, soprattutto per i giovani negli anni a venire, il passaggio dal diritto al lavoro, con le garanzie costituzionali, al lavoro senza diritti.

Come sapete l'Italia – rispetto a paesi analogamente investiti dalla crisi del 2008 come la Spagna – ha visto una tenuta dell'occupazione (molto spiccata per il primo triennio) proprio nei settori ove più forte era la tutela dal licenziamento e più importanti gli ammortizzatori in costanza di rapporto. E proprio queste garanzie sono quelle che chiedono gli istituti di credito per erogare prestiti. E allora ferisce noi Giuristi Democratici soprattutto il tasso di ferocia e di accanimento verso i giovani, che si spinge sino alla derisione: “con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” (e il sostanziale prosciugamento della cassa integrazione in cambio di una ammortizzatore successivo al rapporto di cui ad oggi non si conoscono le coperture) secondo la propaganda governativa potranno avere un mutuo per la casa e finalmente farsi una famiglia e avere figli.

Ecco, deriderli proprio non potete.

* * * * *

La generalizzazione della precarietà che il Decreto Legislativo, insieme al c.d. “decreto Poletti” sul contratto a termine, realizzano sarà un fattore determinante, nel bruciare definitivamente una intera generazione di giovani: è una responsabilità enorme di cui bisognerà chieder conto a Voi che queste scelte avete fatto o non avete saputo contrastare. E la storia, ci permettiamo di credere, non Vi assolverà.

Grazie per l'attenzione.

Avv. Pier Luigi Panici



Giuristi Democratici

Sede legale: Vicolo M. Buonarroti, 2, int. 3 - 35135 PADOVA (c/o Avv. Maria Monica Bassan)

Recapito: Corso Vittorio Emanuele II, 82 - 10121 TORINO (c/o Avv. Roberto Lamacchia)

Tel. 0115627607 - Fax 0115627416

E-mail info@giuristidemocratici.it - Web giuristidemocratici.it

Codice fiscale 91239960379